

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI CONDOTTA
DELLA SOCIETA' TRIESTINA CANOTTIERI ADRIA 1877 ASD

Premessa

in attuazione del *Regolamento per la salvaguardia da abusi, violenze, discriminazioni e politica di tutela dei minori della FIC* (d'ora in poi **Regolamento**),

e in conformità alle *Linee guida per le società affiliate/aggregate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*,

approvati entrambi in via definitiva con delibera di Consiglio federale della Federazione Italiana Canottaggio (d'ora in poi anche **FIC**), n. 142 del 23 settembre 2023 e s.mi., si definisce il presente Modello organizzativo e Codice di condotta (d'ora in poi **Modello**) della Società Triestina Canottieri Adria 1877 ASD (d'ora in poi **Società**).

Il Modello ha lo scopo di creare all'interno della Società i presupposti per praticare lo sport in un ambiente rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di atlete e atleti, soprattutto se persone di minore età, o particolarmente vulnerabili, in conformità alle normative vigenti.

Diritto fondamentale di coloro che sono affiliati alla Società, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva così come disciplinati dal Regolamento.

La protezione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle socie e dei soci, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, costituisce un obiettivo e un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, perpetrati in danno delle socie e dei soci della Società, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, specie se persone di minore d'età.

2. Le previsioni del presente Modello richiamano e sono pertanto conformi alle Linee Guida adottate dalla FIC, attualmente in vigore, e costituiscono l'insieme del modello organizzativo interno alla Società e delle regole di condotta a cui coloro che fanno parte a diverso titolo della Società sono tenuti a uniformarsi al fine di promuovere una cultura dell'inclusività e del rispetto in un ambiente che:

- a. assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, specie se persone minori di età;
- b. renda consapevoli le socie e i soci, nonché le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società, in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- c. individui e attui adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, in conformità alle raccomandazioni dell'Organismo di tutela istituito dalla FIC, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di socie e soci, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, minori di età;
- d. provveda alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di episodi di abuso, violenza e discriminazione e alla tutela di coloro che li hanno subiti;
- e. informi le socie e i soci, nonché le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società, anche minori di età, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- f. incentivi la partecipazione dei componenti della Società alle iniziative organizzate dalla FIC nell'ambito delle politiche di *SafeGuarding*;
- g. garantisca il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *SafeGuarding* della Società;
- h. verifichi, con l'acquisizione del casellario giudiziale e carichi pendenti, i tecnici, dipendenti e altri soggetti che possano entrare in contatto stabilmente con le socie e i soci, nonché con le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società, e in particolare con le persone di minore età.

Art.2 – Ambito soggettivo

Sono tenuti al rispetto e all'applicazione delle presenti disposizioni:

- Le socie e i soci;
- Le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società,
- Coloro che svolgono un lavoro o attività di volontariato presso la Società;
- I terzi che a qualsiasi titolo vengono in contatto con la Società.

Art. 3 – Norme di condotta

Al fine di dare attuazione ai principi e agli obiettivi del presente modello la Società:

a) assicura e gestisce un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

- utilizzando solo allenatrici e allenatori formati e qualificati dalla FIC, regolarmente soci e inquadrati nei quadri tecnici della Società, definendo in modo trasparente gerarchie e funzioni;
- gestendo le atlete e gli atleti, cercando di inserirli in gruppi per quanto possibile omogenei dal punto di vista anagrafico;
- organizzando gli spogliatoi e le docce in modo da evitare commistioni di genere, avendo particolare riguardo alle persone di minore età;
- gestendo le trasferte in modo da definire con chiarezza quali siano i componenti e i ruoli della delegazione, nonché la logistica e le regole di comportamento tra atleti e atlete e nei confronti dei tecnici/dirigenti accompagnatori.

b) riserva a ogni socia e socio, nonché a ogni tesserata e tesserato che frequenta abitualmente la Società, attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

- gestisce le socie i soci, nonché le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società, tramite i dirigenti e tecnici, nel rispetto di ogni singola persona.

c) organizza l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allieva e dell'allievo, tenendo in considerazione i loro interessi e bisogni:

- è compito del personale tecnico dosare le attività fisiche in palestra e in barca in base all'età e alle capacità psico-fisiche di ciascun atleta;
- il personale tecnico deve porre particolare attenzione a situazioni di disagio che possono derivare da differenze nelle prestazioni e da confronti soggettivi;
- il personale si confronta con la famiglia dell'atleta qualora si presentassero occasioni di prevaricazione e/o allontanamento dalla coesione di gruppo.

d) presta la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio anche derivanti da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino le persone minori d'età:

- attivando se presenti, con il consenso della socia e del socio, delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di persone minori d'età, i supporti societari;
- consiglia il corretto comportamento da tenere a casa, in vista delle prestazioni sportive, con particolare riguardo all'alimentazione, al riposo e allo studio.

e) sollecita l'attenzione, senza indugio, su ogni circostanza di interesse, dell'esercente la responsabilità genitoriale o dei soggetti preposti alla vigilanza in Società, tra cui in particolare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (d'ora in poi **Responsabile**).

f) espone presso la sede e sul sito web della Società le modalità di segnalazione di situazioni che possano individuare violazioni di cui al Regolamento federale e al presente Modello.

g) attiva il Responsabile nominato dalla Società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento:

- a tal fine, l'Assemblea approva su proposta del Responsabile le procedure interne di segnalazione, che tengono conto della tutela della privacy del denunciante, della vittima dell'abuso, e del presunto autore della condotta sanzionata nel presente documento;
- a tal fine, sollecita la comunicazione diretta e tempestiva al Responsabile da parte di tutte e tutti di ogni episodio, colto anche da minimi segnali, che possa condurre a un effettivo disagio.

h) attiva iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- fatte salve le esigenze tecniche che lo richiedano, invita a evitare i contatti fisici tra le atlete, gli atleti e il personale tecnico o dirigenziale;
- sollecita e monitora l'uso all'interno dei gruppi di atlete e atleti e nei rapporti con il personale tecnico o dirigenziale, di un linguaggio appropriato, affinché si evitino espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- invita a evitare di intrattenersi in sedute individuali di allenamento con atlete o atleti o a svolgerle in orari non programmati e durante i quali gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano frequentati, facendo in modo che, se ciò fosse necessario, vi sia sempre, in aggiunta all'allenatrice o all'allenatore, la presenza di una/un dirigente, dell'esercente la responsabilità genitoriale o di una/un delegata/o di quest'ultimo ovvero con il consenso di questi;
- provvede, in caso di sedute mediche o fisioterapiche di atlete e atleti, specie se minori d'età, che vi sia la presenza dell'esercente la responsabilità genitoriale o di una/un delegata/o di quest'ultimo o in caso di impossibilità di una/un dirigente o componente del personale tecnico;
- richiedere al personale tecnico e dirigenziale di instaurare tra loro rapporti strettamente professionali, evitando di creare situazioni che destino imbarazzo;
- pur nella necessaria separazione pre e post allenamento, il tecnico promuove la coesione di gruppo, valorizzando come leader coloro che tendenzialmente ne dimostrino le qualità.

i) assicura, per gli allenamenti e in gara, che tutti i comportamenti e le condotte sopra descritte siano realizzate attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

- un trattamento delle atlete e degli atleti paritario, in modo che non traspaiano preferenze e/o atteggiamenti discriminatori;
- l'effettuazione di scelte tecniche sempre trasparenti e motivate, in modo che si capisca che sono frutto di una pura valutazione tecnica;
- l'attenzione ai limiti prestazionali di ogni atleta, al fine di evitare danni fisici e psicologici;
- un richiamo costante al buon utilizzo delle attrezzature, alla pulizia personale, e a quella degli spogliatoi e della palestra;
- la promozione della buona educazione nei confronti di chiunque frequenti la società.

j) sensibilizza sull'astenersi, da parte di chicchessia e da parte dei tecnici in particolare, dal fare apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva, in quanto potenzialmente lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, promuovendo:

- l'adozione di indicazioni tecniche con modalità e toni che non umilino le atlete e gli atleti;
- momenti di discussione generale per un confronto costruttivo e che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi sportivi;
- il rispetto sempre e comunque nei confronti delle compagne e dei compagni di gruppo, nonché delle avversarie e degli avversari, rispettandone le prestazioni.

k) favorisce la rappresentanza paritaria di genere, attraverso:

- la composizione di equipaggi in cui siano presenti entrambi i generi;
- lo sviluppo all'interno della Società di un gruppo dirigente e un gruppo tecnico di sesso diverso, dando pari opportunità di crescita a tutte e tutti, senza discriminazioni di alcun tipo;
- l'ingresso all'interno di organi societari e dello staff tecnico di soggetti di genere diverso.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con persone minori d'età devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nei confronti delle socie e dei soci, nonché delle tesserate e dei tesserati che frequentano abitualmente la Società, e altresì garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Assemblea della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIC all'atto della prima nomina e all'atto di affiliazione annuale, ovvero successivamente in caso di variazione della carica.

2. Il Responsabile dovrà essere prescelto tra soggetti di comprovata moralità, competenza e terzietà in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere Socio alla FIC;

b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati:

art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d. seguire nel corso dell'incarico i corsi di aggiornamento previsti dalla FIC e/o essere in possesso di eventuali titoli abilitativi.

3. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

4. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del Responsabile, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile iscrivendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla FIC.

5. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata, ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci.

In caso d'urgenza, la revoca viene esercitata dal Direttivo dell'Associazione, che è tenuto a chiedere la ratifica della propria decisione alla prima Assemblea dei soci successiva alla revoca.

Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia all'Organismo di Tutela della FIC. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

6. Il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Soci della FIC nell'ambito della società, nonché l'osservanza e le proposte di aggiornamento del presente Modello, da proporre all'Assemblea della Società;
- b) proporre al Direttivo della Società le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;
- c) sollecitare provvedimenti, con segnalazioni al Direttivo della Società, nel caso riscontri una mancata applicazione del presente Modello;
- d) adottare i provvedimenti previsti in caso di violazioni che rientrino nelle prescrizioni del presente Modello e nel Regolamento federale;
- e) segnalare tempestivamente all'Organismo di tutela della FIC le eventuali condotte rilevanti di cui al punto d) e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- f) rispettare gli obblighi di privacy e riservatezza imposti dalla legge e dai Regolamenti FIC;
- g) valutare annualmente l'adeguatezza del Modello nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Art. 6 – Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del Regolamento federale e/o consistenti nel mancato rispetto del presente Modello, è tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di tutela anche per il tramite del Responsabile nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetti che all'interno della Società siano tenuti comportamenti rilevanti ai sensi del Regolamento Federale e del presente Modello può contattare il Responsabile della Società o direttamente l'Organismo di tutela della FIC.
3. Le predette segnalazioni potranno essere effettuate sia ai contatti del Responsabile societario che sulla piattaforma federale:

<https://fic.safeguarding.openblow.it/#/>

Art. 7 – Diffusione e attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile, si impegna:
 - alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente Modello tra le proprie socie e i propri soci, le tesserate e i tesserati che frequentano abitualmente la Società, i dipendenti, i volontari e i terzi che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva,
 - alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione,
 - allo svolgimento di verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme,
 - nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi anche tramite:
 - affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito della Società del presente Modello e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;
 - affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito della Società del nominativo del Responsabile nominato dal sodalizio con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;
 - comunicazione, al momento del tesseramento, alle atlete e agli atleti o agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso si tratti di persone minori d'età, del presente Modello adottato dalla Società, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile della Società;
 - comunicazione alle socie e ai soci, alle tesserate e ai tesserati che frequentano abitualmente la Società, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso si tratti di persone minori d'età, delle procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi all'Organismo di tutela della FIC;
 - informazione alle socie e ai soci, alle tesserate e ai tesserati che frequentano abitualmente la Società, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso si tratti di persone minori d'età, delle misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 8 – Sanzioni

Ferma l'applicabilità delle sanzioni previste dai Regolamenti federali, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 2 circa i loro doveri di comportamento, quando costoro violino le presenti disposizioni, il Responsabile dovrà, valutata la segnalazione, inoltrarla agli organi disciplinari societari interni e all'Organismo di tutela federale.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dal Direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di SafeGuarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIC.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente testo, fuori dai casi di cui al primo comma, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dalle norme Federali, nonché nel Regolamento della FIC.
4. Il presente documento, approvato dall'organo direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web societario.

Il Presidente

della Società

Claudio PREGARA



Approvato dal Consiglio direttivo

Verbale n. 12 del 23 dicembre 2024

Pubblicato sul sito societario il 31 dicembre 2024

Ratificato dall'Assemblea dei soci del 9 marzo 2025